


10
ottobre
2014


STATUTO FENEALUIL

Testo discusso ed approvato dal XVI congresso nazionale della FENEALUIL



Federazione Nazionale
Lavoratori Edili Affini e del Legno

10 ottobre 2014



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1: Denominazione – Attività e ambito operativo della FeNEALUIL - Sede

La Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno organizza e rappresenta i dipendenti dalle imprese che operano nei settori dell'edilizia, del legno e boschivo, del cemento, fibrocemento, calce e gesso, dei laterizi, dei materiali cementizi, dei materiali lapidei, e nei settori affini e simili.

Essa organizza e rappresenta altresì le lavoratrici e i lavoratori occupati nei suddetti settori anche sotto altra forma di rapporto di lavoro.

La Federazione ha sede in Roma ed è denominata "Federazione Nazionale Lavoratori Edili affini e del Legno" ed adotta la sigla FENEALUIL.

La FENEALUIL adotta come logo una curva ellittica di colore blu contenente la bandiera dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana raffigurante, nella parte bianca, una gru e dei palazzi in costruzione, ed al centro la scritta FENEALUIL in blu scuro e chiaro; sotto la scritta Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno.

Tutte le strutture devono adottare unicamente tale logo, unitamente alla denominazione della struttura territoriale o regionale come contenuta nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Art. 2: Scopi e finalità

La FENEALUIL persegue lo scopo di difendere gli interessi economici e i diritti sociali dei lavoratori, difendere e promuovere la democrazia, la libertà e la giustizia sociale su cui si fonda sia la Costituzione della Repubblica Italiana, nata dai valori della Resistenza, sia la Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali. Riconosce e promuove la realizzazione dei contenuti della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo dell'ONU.

Per consentire tale scopo la FENEALUIL, oltre ad usare lo strumento della contrattazione collettiva, articola la propria azione nelle seguenti direzioni:

- a) verifica le scelte imprenditoriali, soprattutto in ordine al tipo di investimenti, all'organizzazione del lavoro all'interno delle aziende, alla tutela dell'occupazione e dello sviluppo del livello professionale dei lavoratori;
- b) opera per l'applicazione delle misure di prevenzione e di sicurezza e di igiene nei cantieri e nelle fabbriche;
- c) promuove e verifica costantemente l'evoluzione legislativa e normativa, laddove essa abbia comunque riflessi sulle organizzazioni dei lavoratori e sugli obiettivi che queste perseguono;
- d) partecipa a quegli organismi associativi che operano per la tutela di interessi collettivi diffusi fra larghi strati della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori;
- e) attiva la consulenza legale per la difesa degli interessi economici, morali e delle libertà sindacali dei lavoratori. Tutto questo anche in ambito europeo ed internazionale;
- f) cura l'assistenza in materia di applicazione di CCNL e di legislazione del lavoro;



- g) cura la pubblicazione dei CCNL di settore anche con intese con terzi;
- h) favorisce l'integrazione sociale delle nuove generazioni, delle lavoratrici e dei lavoratori, degli immigrati, per rappresentarne i bisogni fondamentali – a partire da quelli alla istruzione ed al lavoro – raccogliendo le istanze di cambiamento.

La FENEALUIL potrà:

- promuovere iniziative per il miglioramento delle condizioni sociali di vita e culturali dei lavoratori, anche istituendo, nelle forme opportune, attività di servizio ai lavoratori-cittadini;
- favorire lo sviluppo del volontariato sociale e civile e delle attività "no profit" della sanità integrativa e della previdenza complementare e qualunque altra forma inerente lo stato sociale.

La FENEALUIL potrà vedere riconosciuta la propria azione sindacale, e quella del Sindacato in generale, mediante l'iscrizione dei lavoratori che accordano il proprio sostegno attraverso il consenso, per il trattamento dei loro dati personali, in applicazione del Codice della privacy n.196/2003 "Diritti della persona" e successive modificazioni ed integrazioni.

La FENEALUIL potrà promuovere la costituzione di una Fondazione e/o Associazione senza fine di lucro che avrà lo scopo di favorire ed incrementare gli studi sull'associazionismo sindacale, promuovendo ed incoraggiando iniziative intese ad approfondire e diffondere la conoscenza storica, filosofica e sociale del mondo del lavoro, in particolare quello riferito al settore delle costruzioni.

Al fine di cui sopra potrà direttamente costituire le opportune strutture operative.

Art. 3: Adesione alla UIL

La FeNEAL UIL aderisce all'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) mantenendo giuridicamente ed amministrativamente la propria autonomia e godendo di autonomia gestionale economica e politico - organizzativa.

Art. 4: Sindacato unitario costruzioni

La FeNEAL UIL costituisce, assieme alle altre due Federazioni di categoria Filca Cisl e Fillea Cgil, il sindacato unitario delle costruzioni.


Art. 5: Adesione alla B.W.I. e alla F.E.T.B.B.

In campo internazionale la FeNEAL UIL aderisce alla Building and Wood Workers International (B.W.I.) e, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Movimento Sindacale Europeo, alla Federazione Europea dei Lavoratori Edili e del Legno (F.E.T.B.B.).

Art. 6: Iscrizione ed adesione alla FENEALUIL

L'adesione alla FENEALUIL è aperta a tutte le lavoratrici e i lavoratori, anche temporaneamente non occupati ovvero occupati sotto altra forma di rapporto di lavoro, appartenenti ai settori elencati all'art.1.

Tutti gli iscritti sono tenuti al rispetto dello Statuto Nazionale della FENEALUIL e del suo Regolamento di Attuazione.



L'adesione alla FENEALUIL si esplica attraverso la sottoscrizione volontaria, da parte della lavoratrice o del lavoratore, di una delega sindacale secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva interconfederale e di categoria e dagli accordi sottoscritti tra le parti sociali.

Il rapporto fra la Federazione e le lavoratrici e i lavoratori ad essa associati è ispirato ai principi della democrazia e trasparenza nell'attività sindacale e nella gestione delle risorse economiche.

Art. 7: Diritti degli Iscritti

Tutte le iscritte e tutti gli iscritti alla FENEALUIL, purché in regola con la corresponsione della contribuzione e con le disposizioni per il tesseramento stabilite dalla Confederazione e dalla Federazione Nazionale, nel rispetto dei principi e delle norme del presente Statuto e del suo Regolamento di Attuazione e che non risultino iscritti od aderenti ad altre Organizzazioni Sindacali, hanno il diritto di:

- a) essere elettrici, elettori ed eleggibili a tutte le cariche interne all'Organizzazione;
- b) essere candidabili per le strutture della FENEALUIL, salvo quanto previsto in materia dal successivo articolo 50 e dalle esclusioni previste dalle norme elettorali, e candidabili nelle liste di organizzazione per le elezioni di RSU, CAE, RLS e RLST;
- c) essere candidabili per le strutture FENEALUIL alla nomina di RSA;
- d) partecipare alla formazione delle scelte della Federazione a tutti i livelli;
- e) essere designati a rappresentare la FENEALUIL in attività, strutture e negli Enti paritetici territoriali o in Enti esterni;
- f) usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi al possesso della Tessera della UIL;
- g) essere informati sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili all'interno delle strutture UIL e FENEALUIL in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

Art. 8: Rapporto con la Federazione

Tutti gli incarichi politici nella FENEALUIL (Nazionali, Regionali, Territoriali o di Area metropolitana) sono elettivi e pro-tempore, costituendo espressione di mandato sindacale.

Il versamento della quota sindacale ed il rispetto dello Statuto e del Regolamento di Attuazione costituiscono titolo per l'assunzione di incarichi sindacali a qualsiasi livello della Federazione

Tutti i dirigenti sindacali, i quadri, i funzionari politici ed i dipendenti iscritti alla FENEALUIL sono tenuti a versare la quota associativa alla struttura territoriale di pertinenza. Il mancato versamento della stessa comporta la decadenza da qualsiasi incarico nella Federazione.

Art. 9: Principi ispiratori – Divieto di correnti

La FENEALUIL fa propri i principi costituzionali di libertà di opinioni politiche, di confessione religiosa e di impegno civile, ripudiando le discriminazioni da qualsiasi parte esse provengano.

Nel riaffermare la propria autonomia dai partiti e da organizzazioni politiche, la FENEALUIL sottolinea la necessità di una partecipazione attiva alla formazione e alla attuazione delle strategie che interessano il movimento stesso.



Nell'ambito della FENEALUIL è fatto divieto di costituire correnti organizzate dai partiti politici o dalle aggregazioni di cui al comma precedente, ovvero di istituire sedi presso quelle dei partiti politici.

Nei congressi e nelle elezioni delle strutture è vietata la presentazione di liste di corrente.

Art. 10: Contribuzione e Tesseramento

Tutti gli iscritti alla FENEALUIL sono tenuti al regolare versamento dei contributi associativi.

Le rappresentanze congressuali delle strutture ad ogni livello sono commisurate, salvo diversa indicazione contenuta nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, al numero degli iscritti in possesso della Tessera ed in regola con la trattenuta della quota associativa.

Art. 11: Struttura associativa e Responsabilità

Tutte le Federazioni Territoriali o di Area metropolitana e le Federazioni Regionali costituiscono in via di associazione la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (FENEALUIL).

La Federazione Regionale adotta la sigla "FENEALUIL" seguita dal nome della regione.

La Federazione Territoriale adotta la sigla "FENEALUIL" seguita dal nome della città.

In caso di accorpamento tra strutture territoriali, la Federazione Territoriale adotta la sigla "FENEALUIL" seguita dal nome delle città, separato da trattino, ovvero altro nome come deliberato dall'Esecutivo Nazionale.

Presso la Federazione Nazionale sono depositati gli elenchi nazionali delle Federazioni Territoriali o di Area metropolitana e delle Federazioni Regionali.


L'elenco delle strutture contenuto nell'allegato Regolamento di Attuazione e le eventuali variazioni decise dall'Esecutivo Nazionale con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti, è parte integrante del presente Statuto.

Le Federazioni Territoriali o di Area metropolitana e le Federazioni Regionali sono strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome tra loro e dalla Federazione Nazionale; godono di autonomia gestionale economica e politico-organizzativa come previsto dal presente Statuto e rispondono esclusivamente in proprio delle obbligazioni assunte.

La responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, dei rapporti di lavoro e di collaborazione di qualsiasi natura e delle obbligazioni di qualsiasi genere, appartiene alla Federazione Territoriale o di Area metropolitana e alla Federazione Regionale che le ha contratte. La Federazione Nazionale non risponde a qualsiasi titolo o causa di tali obbligazioni.

La Federazione Nazionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Nazionale. Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle strutture territoriali o regionali costituiscono attività di assistenza propria della Federazione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità.

Tutte le strutture FENEALUIL sono tenute al rispetto delle norme sulla trasparenza e responsabilità gestionale così come fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.



I Segretari Generali ed i Tesorieri delle strutture FENEALUIL sono responsabili e rispondono in proprio ed in solido per il mancato adempimento delle incombenze nei rapporti di lavoro instaurati all'interno della struttura di pertinenza, nei rapporti con gli Istituti previdenziali, per il mancato versamento degli oneri contributivi e ritenute fiscali e/o per la mancata copertura del trattamento di fine rapporto del personale.

Art. 12: Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Federazione si articola:

- a) Assemblea dei lavoratori;
- b) RSA, RSU, RLS, RLST, CAE;
- c) Consiglio di Lega o Zona;
- d) Federazione Territoriale o di Area metropolitana;
- e) Federazione Regionale;
- f) Federazione Nazionale.

L'esistenza del rapporto associativo con le altre due Federazioni del settore (Filca Cisl e Fillea Cgil) comporta la presenza della FeNEALUIL negli organismi del sindacato unitario delle costruzioni a tutti i livelli sopra elencati.

Art. 13: Assemblea dei lavoratori

La FENEALUIL articola la propria azione sull'Assemblea dei lavoratori ad essa iscritti nell'unità produttiva.

L'Assemblea contribuisce alla elaborazione e definizione della politica del sindacato, nel rispetto delle minoranze.

Nell'ambito dell'Assemblea degli iscritti vengono elette le rappresentanze sindacali aziendali.

I componenti degli organismi di cui sopra svolgono la propria attività nell'ambito delle proprie unità produttive e per le materie ad essi assegnate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e su mandato della Segreteria Territoriale o di Area metropolitana, in sintonia con le politiche generali ed organizzative.



TITOLO II FEDERAZIONI TERRITORIALI

Art. 14: Organi della Federazione Territoriale

Gli organi della Federazione Territoriale:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Territoriale;
- c) la Segreteria Territoriale;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le Federazioni Territoriali possono costituire l'Assemblea Territoriale, che non acquisisce prerogative deliberanti, ma può essere convocata dalla Segreteria Territoriale della FENEALUIL per esprimere pareri sulla politica contrattuale ed organizzativa.

Art. 15: Congresso Territoriale

La Federazione Territoriale della FENEALUIL si fonda sul Congresso Territoriale, che è costituito dai delegati regolarmente eletti nelle assemblee pre-congressuali dai lavoratori iscritti alla FENEALUIL operanti nell'ambito territoriale rappresentato.

Il Congresso Territoriale elegge il Consiglio Territoriale determinando ed eleggendo il numero dei suoi componenti effettivi e supplenti, il Collegio dei Revisori dei conti ed i delegati al Congresso Regionale della FENEALUIL e delle Camere Sindacali Territoriali (C.S.T.) della UIL, secondo le norme stabilite dai rispettivi organismi. I Congressi Territoriali possono eleggere l'Assemblea Territoriale.

Le modalità di convocazione, di svolgimento e di partecipazione del Congresso Territoriale contenute nel Regolamento di Attuazione allo Statuto FENEALUIL, sono determinate, di volta in volta, dal Consiglio Nazionale all'atto della convocazione del Congresso Nazionale.

Art. 16: Assemblea Territoriale

L'Assemblea Territoriale è formata dai componenti il Consiglio Territoriale FENEALUIL, dai Revisori dei conti territoriali e da un numero di RSA-RSU-RLS-RLST stabilito dal Congresso in rappresentanza dei vari settori. L'Assemblea è convocata dalla Segreteria Territoriale per esaminare le politiche contrattuali ed organizzative qualora lo ritenga opportuno.

Art. 17 Consiglio Territoriale

Il Consiglio Territoriale è l'organo di direzione della Federazione Territoriale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro ed ha il compito di attuare gli indirizzi e i programmi di politica sindacale del Congresso che lo ha eletto.



Il Consiglio Territoriale ha inoltre i seguenti compiti:

a) convoca il Congresso Territoriale secondo le norme del Regolamento congressuale approvato dal Consiglio Nazionale;

b) elegge, nell'ordine e con votazioni distinte:

- il Segretario Generale;
- la Segreteria Territoriale;
- il Tesoriere;

e) discute ed approva il rendiconto economico – finanziario territoriale o di Area metropolitana con l'allegato stato patrimoniale, il preventivo dell'anno in corso, la relazione amministrativa del Tesoriere e la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;

f) analizza le situazioni che si verificano a livello aziendale, settoriale e categoriale nell'ambito del territorio e adotta le decisioni idonee a tutelare gli interessi dei lavoratori inseriti in tali livelli con particolare riguardo alla politica del territorio;

g) designa i componenti FENEALUIL in enti esterni all'organizzazione.

La composizione ed il funzionamento del Consiglio Territoriale sono disciplinati dal Regolamento di Attuazione dello Statuto FENEALUIL.

Art. 18 Segreteria Territoriale

La Segreteria Territoriale è l'organo che provvede alla realizzazione dei deliberati del Consiglio Territoriale per le materie ad essa demandate. Essa opera come organo collegiale e risponde al Congresso che lo ha eletto e al Consiglio Territoriale.

La Segreteria Territoriale è composta da un numero di componenti non superiore a 5 (cinque) e non inferiore a 3 (tre).

Su proposta del Segretario Generale Territoriale attribuisce al suo interno gli incarichi operativi.

Le decisioni della Segreteria Territoriale dovranno essere verbalizzate; le delibere saranno custodite presso la Federazione stessa.

La Segreteria nomina i propri rappresentanti nei vari organismi ed enti confederali e negli enti paritetici territoriali di emanazione contrattuale, dandone comunicazione al Consiglio Territoriale.

Art. 19 Segretario Generale

Il Segretario Generale è la persona cui spetta la rappresentanza politica e quella legale della Federazione Territoriale della FENEALUIL.

Il Segretario Generale ha il compito di certificare le delibere degli organismi della Federazione anche nei confronti di terzi.



Art. 20 Tesoriere

Il Tesoriere è il garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi della Federazione Territoriale.

Al Tesoriere viene affidata la firma congiunta con il Segretario Generale per tutte le operazioni amministrative. È fatto divieto di firme disgiunte. Il Tesoriere partecipa alle riunioni della Segreteria senza diritto di voto.

Le funzioni del Tesoriere sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto FENEALUIL.

Art. 21 Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare periodicamente la regolarità dei documenti contabili e amministrativi della Federazione Territoriale.

La figura del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti deve essere ricoperta da persona iscritta all'albo dei Revisori dei conti. Esso effettua almeno trimestralmente il controllo della contabilità della Federazione Territoriale o di Area metropolitana e, in occasione dell'approvazione del rendiconto consuntivo d'esercizio, redige una relazione rispetto all'attività svolta.

I componenti effettivi del Collegio, senza voto deliberativo, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Territoriale. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica fino alla celebrazione del successivo Congresso e non possono essere revocati se non per giusta causa.

La composizione, le modalità e le procedure di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto FENEALUIL.

Art. 22 Federazione di Area Metropolitana

Su proposta del Consiglio Regionale della Federazione Regionale, il Consiglio Nazionale, in relazione alla dimensione territoriale, alla presenza degli iscritti e degli aderenti, può istituire la Federazione di Area Metropolitana.

Art. 23 Accorpamento di Federazioni Territoriali

Due o più Federazioni Territoriali possono decidere di accorpare le loro strutture rispettando i criteri individuati nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Alla Federazione Regionale, di concerto con la Segreteria Nazionale, spetta il compito di promuovere e coordinare:

- Il Congresso per la costituzione di una nuova Federazione Territoriale con scioglimento delle Federazioni da unificare.
- L'accorpamento di una o più Federazioni in altra Federazione Territoriale già esistente con preventivo Congresso di scioglimento delle Federazioni da accorpate.
- La creazione, nelle realtà con ridotto numero di territori, di un unico livello organizzativo regionale con Congresso di scioglimento delle Federazioni territoriali.

Le modalità e le procedure sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto FENEALUIL.



TITOLO III FEDERAZIONI REGIONALI

Art. 24 Federazione Regionale

La Federazione Regionale è il livello di governo della FENEALUIL a livello regionale ed è costituita, in via di associazione, da tutte le strutture statutarie della FENEALUIL della stessa regione e ne realizza l'unità organizzativa e politica.

In ogni regione è costituita una Federazione Regionale; le province autonome costituiscono Federazioni Regionali.

Le Federazioni Regionali sono finanziate in via automatica secondo le modalità contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Art. 25 Organi della Federazione Regionale

Gli organi della Federazione Regionale sono:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) l'Esecutivo Regionale;
- d) la Segreteria Regionale;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori dei conti;
- h) il Collegio dei Probiviri.

Le Federazioni Regionali possono costituire l'Assemblea Regionale, che non acquisisce prerogative deliberanti, ma può essere convocata dalla Segreteria Regionale della FENEALUIL per esprimere pareri sulla politica contrattuale ed organizzativa.

Art. 26 Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è formata dai componenti l'Esecutivo ed il Consiglio Regionale FeNEALUIL, dai Probiviri e dai Revisori dei conti regionali e da un numero di RSA-RSU-RLS-RLST stabilito dal Congresso ed indicati dalle Federazioni Territoriali con il criterio della rappresentanza dei vari settori della Federazione.

L'Assemblea Regionale è convocata dalla Segreteria Regionale per esaminare le politiche contrattuali ed organizzative, salvo i casi urgenti, almeno una volta all'anno.

Art. 27 Congresso Regionale

La Federazione Regionale della FENEALUIL si fonda sul Congresso che è costituito dai delegati eletti nei Congressi Territoriali.



Il Congresso elegge il Consiglio Regionale determinando ed eleggendo il numero dei suoi componenti effettivi e supplenti, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri ed i delegati al Congresso Nazionale della FENEALUIL e dell'Unione Regionale UIL, secondo le norme stabilite dai rispettivi organismi.


La Federazione Regionale dovrà essere rappresentativa, in modo proporzionale, dei settori e delle diverse realtà territoriali presenti nella regione, garantendo almeno un rappresentante per ogni struttura territoriale.

Art. 28 Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è l'organo di direzione eletto dal Congresso ed ha il compito di attuarne gli indirizzi e i programmi di politica sindacale.

Compiti del Consiglio Regionale sono:

- a) convocare il Congresso Regionale e determinare le sue modalità di svolgimento secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale;
- b) eleggere, nell'ordine e con votazioni distinte:
 - il Segretario Generale;
 - la Segreteria Regionale;
 - il Tesoriere;
 - l'Esecutivo Regionale;
- c) la designazione dei propri componenti negli enti di emanazione regionale unitaria;
- d) la discussione e l'approvazione del rendiconto economico-finanziario regionale con l'allegato stato patrimoniale, del preventivo dell'anno in corso, della relazione amministrativa del Tesoriere e della relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
- e) analizzare le situazioni che si verificano a livello aziendale, settoriale e categoriale nell'ambito della regione e adottare le decisioni idonee a tutelare gli interessi dei lavoratori inseriti in tali livelli con particolare riguardo alla politica del territorio;
- f) fissare gli orientamenti per la politica sindacale e contrattuale nel territorio regionale.
- g) l'elaborazione ed approvazione del Regolamento del personale e delle collaborazioni da applicarsi nella struttura regionale e nelle strutture territoriali di pertinenza, secondo le linee guida della Federazione Nazionale;
- h) la vigilanza e il controllo nei confronti delle strutture territoriali pertinenti sulla coerenza delle entrate e delle spese con gli scopi statutari, sulla trasparenza dei bilanci, dei libri paga e della regolarità delle retribuzioni, dei versamenti previdenziali e fiscali, oltre all'accantonamento del trattamento di fine rapporto nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia, al fine di garantire tutti gli operatori FeNEALUIL sia politici che operativi, assunti direttamente o in distacco;
- i) la riorganizzazione degli enti paritetici nell'ambito della regione e delle strutture territoriali anche in caso di accorpamento delle Province, secondo le linee guida della Federazione Nazionale;
- j) la sorveglianza sulla puntuale e coordinata immissione dei dati da parte delle strutture territoriali nella banca dati nazionale;



- k) la proposizione, dopo le opportune verifiche, alla Segreteria Nazionale di eventuali commissariamenti delle strutture territoriali per specifiche inadempienze statutarie;
- l) il coinvolgimento, in condivisione con la Segreteria Nazionale, nell'attuazione dell'art. 49, punto 1), del vigente Statuto, in caso di gestione straordinaria delle strutture territoriali;
- m) la gestione, in condivisione con la Segreteria Nazionale, nell'attuazione dell'art. 49, punto 2), del vigente Statuto, in caso di gestione amministrativa straordinaria delle strutture territoriali.

La composizione e il funzionamento del Consiglio Regionale sono disciplinati dal Regolamento di Attuazione dello Statuto FeNEALUIL.

Art. 29 Esecutivo Regionale

L'Esecutivo Regionale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale.

L'Esecutivo Regionale ha, inoltre, i seguenti compiti:

- a) coordinare le politiche contrattuali ed istituzionali a livello regionale (contrattazione di secondo livello nel settore dell'artigianato, cooperazione e piccola e media impresa, enti di emanazione regionale demandati dalla contrattazione nazionale, rapporti con la regione);
- b) coordinare le politiche della formazione;
- c) coordinare la politica del proselitismo e del tesseramento al fine del raggiungimento degli obiettivi organizzativi prefissati;
- d) coordinare le politiche amministrative e l'eventuale politica di mobilità degli operatori nell'ambito regionale.

La composizione e il funzionamento dell'Esecutivo Regionale sono disciplinati dal Regolamento di Attuazione dello Statuto FeNEALUIL.

Norma transitoria

Tutte le Federazioni Regionali dovranno provvedere ad eleggere l'Esecutivo Regionale entro la data di celebrazione della IX Conferenza di Organizzazione della FENEALUIL.

Fino alla costituzione dell'Esecutivo Regionale le relative funzioni rimarranno di pertinenza del Consiglio Regionale.

Art. 30 Segreteria Regionale


La Segreteria Regionale è l'organo esecutivo della Federazione Regionale cui spetta il compito di attuare i deliberati del Consiglio Regionale da cui è eletta.

Il numero dei suoi componenti non può essere inferiore a 3 (tre) e superiore a 5 (cinque) ed è composta dal Segretario Generale e dagli altri Segretari. La Segreteria può designare al proprio interno responsabili di settore.

Su proposta del Segretario Generale attribuisce al suo interno gli incarichi operativi.

La Segreteria della Federazione Regionale:

- a) rappresenta la FENEALUIL nei confronti delle istituzioni regionali a tutti i livelli;
- b) rappresenta sul territorio di competenza la FENEALUIL nei confronti di Filca e Fillea;



c) interviene, ove richiesto, a supporto delle strutture territoriali per tutte le tematiche di interesse della categoria, anche in ordine alla stampa riguardante pubblicazioni di interesse del settore costruzioni;

Le decisioni della Segreteria Regionale dovranno essere verbalizzate; le delibere saranno custodite presso la Federazione stessa.

Art. 31 Segretario Generale

Il Segretario Generale è la persona cui spetta la rappresentanza politica e legale della Federazione Regionale della FeNEALUIL.

Il Segretario Generale è responsabile della gestione delle linee politiche decise dagli organismi ed ha il compito di certificare le delibere assunte dagli organismi della Federazione anche nei confronti di terzi.

Il Segretario Generale convoca la Segreteria, l'Esecutivo e il Consiglio Regionale e ne coordina i lavori.

Art. 32 Tesoriere

Il Tesoriere è il garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi della Federazione Regionale.

Al Tesoriere viene affidata la firma congiunta con il Segretario Generale per tutte le operazioni amministrative. È fatto divieto di firme disgiunte.

Il Tesoriere partecipa alle riunioni della Segreteria senza diritto di voto.

Le funzioni del Tesoriere sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto FENEALUIL.

Art. 33 Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare periodicamente la regolarità dei documenti contabili e amministrativi della Federazione Regionale.

La figura del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti deve essere ricoperta da persona iscritta all'albo dei Revisori dei conti.

Esso effettua almeno trimestralmente il controllo della contabilità della Federazione Regionale e, in occasione dell'approvazione del rendiconto consuntivo d'esercizio, redige una relazione rispetto all'attività svolta.

I componenti effettivi del Collegio, senza voto deliberativo, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale.

I Revisori durano in carica fino alla celebrazione del successivo Congresso Regionale e non possono essere revocati se non per giusta causa.

La composizione, le modalità e le procedure di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione allo Statuto FENEALUIL.

Art. 34 Collegio dei Proibiviri

Il Collegio dei Proibiviri giudica i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi statutari del livello competente.



Il Collegio svolge funzioni di garanzia per la FENEALUIL nel rapporto con gli iscritti e verso l'esterno e di garanzia per l'iscritto nel rapporto con la FENEALUIL e gli altri iscritti.

I componenti del Collegio possono partecipare al Consiglio Regionale con voto consultivo.

La composizione, le modalità e le procedure di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto FENEALUIL.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. La Valle", written over a horizontal line.

TITOLO IV FEDERAZIONE NAZIONALE

Art. 35 Organi della Federazione Nazionale

Gli Organi della Federazione Nazionale sono:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) l'Esecutivo Nazionale;
- d) la Segreteria Nazionale;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Tesoriere;
- g) il Presidente del Consiglio Nazionale;
- h) il Collegio dei Revisori dei conti;
- i) il Collegio dei Probiviri;
- l) l'Assemblea Nazionale.

Art. 36 Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'organismo massimo di direzione di tutta la Federazione ed è costituito dai delegati eletti dai Congressi Regionali.

Il Congresso elegge il Consiglio Nazionale, l'Assemblea Nazionale, i Probiviri e i Revisori dei conti, nonché i Delegati al Congresso Confederale.

Il Congresso approva lo Statuto e il Regolamento di Attuazione della FENEALUIL.

Art. 37 Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale della FENEALUIL è eletta dal Congresso ed è formata dai componenti il Consiglio Nazionale, l'Esecutivo Nazionale, dai Probiviri e dai Revisori dei conti nazionali, dai Segretari Generali, Territoriali e Regionali, non eletti nel Consiglio o nell'Esecutivo Nazionale e da un massimo di 9 (nove) figure di rilievo nella storia dell'Organizzazione nominati dalla Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Generale.

I componenti l'Assemblea Nazionale decadono automaticamente e saranno sostituiti dalle stesse strutture proponenti in tutti quei casi in cui vengano a mancare i titoli sindacali per cui sono stati chiamati a farne parte.

L'Assemblea Nazionale è convocata dalla Segreteria Nazionale per esaminare le politiche contrattuali ed organizzative, salvo i casi urgenti, almeno una volta all'anno.



Art. 38 Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organo di indirizzo politico ed organizzativo della Federazione nel periodo che intercorre tra un congresso e l'altro. Ha il compito di attuare le delibere congressuali e di verificarne l'applicazione. Risponde della sua attività al congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Nazionale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:
 - il Segretario Generale;
 - il Presidente del consiglio Nazionale;
 - la Segreteria Nazionale;
 - il Tesoriere;
 - l'Esecutivo Nazionale;
- b) convocare il Congresso Nazionale ed approvare il Regolamento congressuale per il suo svolgimento;
- c) approvare lo Statuto e il Regolamento di Attuazione e sue eventuali modifiche a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto;
- d) approvare annualmente le relazioni di programmazione finanziaria della Federazione Nazionale, annuale e pluriennale;
- e) fissare gli orientamenti per le politiche sindacali e contrattuali e le direttive per le politiche organizzative e gestionali.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto FENEALUIL.

Art. 39 Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo e politico della FeNEALUIL ed è responsabile del proprio operato dinanzi al Consiglio Nazionale che lo ha eletto.

La Segreteria Nazionale è costituita da un numero massimo di 7 (sette) componenti compreso il Segretario Generale.

Su proposta del Segretario Generale, la Segreteria Nazionale attribuisce al suo interno gli incarichi operativi.

La responsabilità della Segreteria è collegiale e ad essa spetta il controllo del rispetto delle norme statutarie e delle decisioni del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale.

Funzioni specifiche della Segreteria sono:

- a) assicurare la gestione delle linee politiche, organizzative ed amministrative individuate negli organismi nazionali;
- b) garantire l'attuazione del presente Statuto, in particolare di quanto previsto dall'art. 2, e del Regolamento di Attuazione;
- c) tenere rapporti costanti con le Federazioni Territoriali, le Federazioni Regionali e con la Confederazione;
- d) assumere il personale della Federazione Nazionale;
- f) nominare Commissari anche ad acta nelle Federazioni Territoriali e nelle Federazioni Regionali;



g) costituire Commissioni di lavoro su specifiche tematiche contrattuali ed organizzative.

Le decisioni della Segreteria Nazionale dovranno essere verbalizzate; le delibere saranno custodite presso la Federazione stessa.

Art. 40 Segretario Generale

Il Segretario Generale è la persona cui spetta la rappresentanza politica e legale della Federazione Nazionale della FENEALUIL e risponde al Consiglio Nazionale che lo ha eletto.

Il Segretario Generale convoca la Segreteria Nazionale almeno una volta al mese e ne coordina i lavori.

Il Segretario Generale è responsabile della gestione delle linee politiche decise dagli organismi nazionali ed ha il compito di certificare le delibere assunte dagli organismi della Federazione anche nei confronti dei terzi.

Art. 41 Presidente del Consiglio Nazionale

Il Presidente presiede i lavori del Consiglio Nazionale e partecipa, ove invitato dal Segretario Generale, alle riunioni della Segreteria Nazionale.

Il Presidente assume gli incarichi che gli verranno attribuiti dalla Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Generale.

Art. 42 Tesoriere

Il Tesoriere è il garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi della Federazione Nazionale.

Al Tesoriere viene affidata la firma congiunta con il Segretario Generale per tutte le operazioni amministrative. È fatto divieto di firme disgiunte.

Il Tesoriere partecipa alle riunioni della Segreteria senza diritto di voto.


Le funzioni del Tesoriere sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto FENEALUIL.

Art. 43 Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale è l'organo incaricato di attuare i deliberati del Consiglio Nazionale al quale risponde.

Compiti dell'Esecutivo sono, inoltre:

- a) promuovere lo sviluppo dell'Organizzazione e contribuire a definire complessivamente le scelte di politica generale della Federazione;
- b) affrontare le questioni ad essa di volta in volta delegate dal Consiglio Nazionale anche mediante l'attribuzione, da parte della Segreteria Nazionale, di specifici incarichi a singoli componenti;
- c) approvare l'eventuale Regolamento interno della Federazione Nazionale;



- d) discutere ed approvare il rendiconto consuntivo economico-finanziario e dell'allegato stato patrimoniale, del preventivo di spesa per l'anno in corso e della relazione amministrativa della Federazione Nazionale;
- e) ratificare, entro 60 (sessanta) giorni, le gestioni straordinarie proposte dalla Segreteria Nazionale ed eventuali provvedimenti urgenti motivati da circostanze eccezionali;
- f) partecipare alla promozione dell'attività di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Art. 44 Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare periodicamente la regolarità dei documenti contabili e amministrativi della Federazione Nazionale.

La figura del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti deve essere ricoperta da persona iscritta all'albo dei Revisori dei conti.

Esso effettua, almeno trimestralmente, il controllo della contabilità della Federazione Nazionale e, in occasione dell'approvazione del rendiconto consuntivo d'esercizio, redige una relazione rispetto all'attività svolta.

I Revisori durano in carica fino alla celebrazione del successivo Congresso nazionale e non possono essere revocati se non per giusta causa.

La composizione, le modalità e le procedure di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto FENEALUIL.

Art. 45 Collegio dei Probiviri


Il Collegio dei Probiviri giudica in unica o ultima istanza i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi statutari ed i ricorsi avverso le decisioni assunte dai Collegi dei Probiviri regionali.

Il Collegio dei Probiviri giudica altresì, in unica istanza, i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di destituzione dalla carica e di espulsione emessi dagli organi delle strutture statutariamente competenti.

Il Collegio dei Probiviri svolge funzioni di garanzia per la FENEALUIL nel rapporto con gli iscritti e verso l'esterno e di garanzia per l'iscritto nel rapporto con la FeNEALUIL e gli altri iscritti; svolge altresì funzioni di rispetto delle regole e di democrazia interna nell'ambito della Federazione a qualsiasi livello.

Su richiesta motivata il Collegio dei Probiviri si pronuncia con apposite delibere sulla interpretazione delle norme statutarie, assicurando unicità di valutazione e di indirizzo che valgano per tutti i casi simili.

La composizione, le modalità e le procedure di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto FeNEALUIL.



TITOLO V NORME GENERALI

Art. 46 Democrazia interna

La vita interna della FENEALUIL si ispira ai principi della democrazia e della partecipazione.

In particolare:

- tutti gli iscritti possono concorrere alla composizione degli organi ed alla formazione delle cariche a tutti i livelli;
- tutte le cariche sono elettive;
- tutte le elezioni avvengono secondo le norme contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto;
- tutte le strutture debbono garantire la più ampia libertà di espressione sulle questioni poste in discussione nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose di ognuno;
- le decisioni assunte dagli organi competenti sono valide se adottate in riunioni regolarmente convocate e costituite.

Gli adempimenti per la corretta gestione del presente articolo sono demandati al Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Art. 47 Rispetto dello Statuto e del Regolamento di Attuazione

Tutti gli iscritti alla FENEALUIL, ed in particolare coloro che ricoprono cariche esecutive e direttive negli organismi della Federazione, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione e le delibere assunte dagli organismi statutari.

Art. 48 Provvedimenti disciplinari

L'iscritto alla FENEALUIL che viola l'art. 47 del presente Statuto o che si rende comunque responsabile di infrazione di natura politico - sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome della Federazione incorre, secondo la gravità della mancanza, in una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da 1 (uno) a 6 (sei) mesi dall'iscrizione;
- c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
- d) espulsione.

Le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e le relative procedure sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.



Art. 49 Rapporti tra la FENEALUIL e le sue strutture

La Segreteria Nazionale può deliberare l'intervento per la gestione straordinaria delle Federazioni Territoriali o di Area metropolitana e Regionali nei seguenti casi:

- a) assenza di un organo dirigente;
- b) non funzionamento degli organi dirigenti;
- c) incapacità di esprimere la Segreteria;
- d) accertate gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento;
- e) esistenza di un' azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statutari, tale da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare il prestigio e l'immagine della Federazione;
- f) convocazione del Congresso senza il rispetto delle norme statutarie;
- g) mancata attuazione delle delibere degli organi statutari regionali e nazionali con riferimento alle materie disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione;
- h) azione contrastante con gli indirizzi e le norme approvate dagli organismi statutari FENEALUIL;
- i) mancata approvazione o mancato invio del rendiconto annuale.

Le decisioni delle gestioni straordinarie (commissariamenti ordinari e ad acta) adottate dalla Segreteria Nazionale sono provvisoriamente esecutive ma devono essere ratificate dall'Esecutivo Nazionale entro 60 (sessanta) giorni dalla loro adozione.

1) Gestione straordinaria (commissariamento)

L'intervento per la gestione straordinaria (commissariamento) si concretizza mediante lo scioglimento degli organi di voto, di gestione e di controllo della struttura verso la quale l'intervento viene adottato e la nomina di un Commissario straordinario che risponde del suo operato alla Segreteria Nazionale. La gestione straordinaria ha una durata massima di 6 (sei) mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

2) Gestione amministrativa straordinaria ad acta (commissariamento ad acta)

L'intervento per la gestione amministrativa straordinaria ad acta di una struttura, di qualsiasi livello, si concretizza mediante la nomina di un Commissario straordinario per la sola gestione amministrativa della struttura. Al Commissario ad acta sono attribuiti pieni poteri amministrativi e risponde del suo operato all'organo di voto della struttura commissariata e all'istanza che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di 3 (tre) mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Art. 50 Incompatibilità interne

a) La carica di componente della Segreteria Nazionale della Federazione è incompatibile con la carica di componente la Segreteria Confederale, a qualsiasi livello, nonché di componente la Segreteria Territoriale o la Segreteria Regionale della Federazione.



- b) La carica di Segretario Generale di Federazione Territoriale o di Area metropolitana o Regionale è incompatibile con la carica di Segretario Generale delle Camere Sindacali Territoriali (C.S.T.) o delle Unioni Regionali (U.R.) della UIL.
- c) La carica di Segretario Generale o di componente la Segreteria è incompatibile a qualsiasi livello, con quella di Tesoriere della medesima struttura e di Tesoriere regionale, nell'ambito delle strutture territoriali della medesima regione.
- d) I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche negli organi statutari FENEALUIL relativamente ai diversi livelli di competenza ovvero nell'ambito dell'organo di controllo di livello superiore.
- e) I funzionari e dirigenti degli Enti Paritetici contrattuali non possono far parte degli organismi direttivi ed esecutivi della FENEALUIL a qualsiasi livello (nazionale, regionale, territoriale) ma possono essere chiamati a partecipare a quelli direttivi con voto consultivo.
- f) I Segretari Generali delle C.S.T. e delle U.R. UIL non possono far parte del Consiglio Nazionale della Federazione.
- g) I titolari di un incarico direttivo o esecutivo della FENEALUIL non possono avere altro incarico in una diversa Unione Nazionale di Categoria.

Nel momento in cui si determina la incompatibilità o il cumulo delle cariche, l'interessato, ove non rassegni le dimissioni entro 30 (trenta) giorni, decade dall'incarico nella FENEALUIL ove il cumulo riguardi incarichi della Federazione con incarichi confederali; se trattasi di più incarichi nella FENEALUIL, dall'incarico di livello inferiore.

Eventuale deroghe del presente articolo potranno essere concesse con delibera motivata dalla Segreteria Nazionale con ratifica dell'Esecutivo Nazionale entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

Art. 51 Incompatibilità esterne

Le cariche esecutive (segreteria) della FENEALUIL e di partito, ai rispettivi livelli, sono tra loro incompatibili.

La carica di componente degli organi elettivi a tutti i livelli della Federazione è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare europeo, Parlamentare nazionale, di Consigliere o componente di Consiglio o Assemblea Regionale, Consiglio Provinciale, Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti e di componente il Governo, la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale.

La candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale, il Consiglio (o Assemblca) o la Giunta Regionale e - per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti - la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.



Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 (trentamila) abitanti la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circoscrizione comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Art. 52 Limite di mandato

La carica di Segretario Generale, a qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai 3 (tre) mandati congressuali.

Fermo restando quanto disposto al precedente comma, non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale, di componente di segreteria o di Tesoriere, a qualsiasi livello, coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto per gli uomini nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS. Per il Tesoriere tali limiti valgono dal giorno successivo alla celebrazione del Congresso che lo ha eletto.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono previste dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Art. 53 Esercizio finanziario – Rendiconto economico-finanziario – Stato patrimoniale

L'esercizio finanziario della Federazione, a qualsiasi livello, è stabilito dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo di redigere e approvare annualmente il rendiconto economico-finanziario assieme all'allegato stato patrimoniale, relativi all'esercizio dell'anno precedente, e il preventivo economico-finanziario relativo all'esercizio dell'anno successivo entro il 31 marzo di ogni anno.

La mancata presentazione ai competenti organi di voto della documentazione di cui al comma precedente comporta la gestione straordinaria della struttura ai sensi dell'articolo 49, comma 4, punto 1) del presente Statuto.

La documentazione di cui al comma 2 deve essere custodita presso la sede della struttura FENEALUIL corrispondente e inviata presso le competenti strutture di categoria e confederali secondo le norme del Regolamento di Attuazione.

Il mancato invio della documentazione di cui al comma 2 comporta la gestione amministrativa straordinaria ad acta della struttura ai sensi dell'articolo 49, comma 4, punto 2) del presente Statuto.

E' fatto divieto di distribuire, durante la vita dell'associazione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestioni, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 54 Patrimonio della Federazione

Il patrimonio sociale delle strutture territoriali o di area metropolitana, delle strutture regionali e della Federazione Nazionale è formato:

a) dalle quote di adesione ed eventuali versamenti volontari degli iscritti che potranno essere effettuati in relazione alle necessità ed al funzionamento delle citate strutture;



- b) dalle quote di adesione contrattuale degli iscritti e partecipanti previste dai vigenti CCNL per i dipendenti dalle imprese edili ed affini sottoscritti con le parti sociali di settore;
- c) dalle deleghe sindacali sottoscritte dagli iscritti, aderenti e partecipanti, previste dai vigenti CCNL per i dipendenti dalle imprese del legno e boschivo, del cemento, fibrocemento, calce e gesso, dei laterizi, dei materiali cementizi, dei materiali lapidei, e nei settori affini e simili, sottoscritti con le parti sociali di settore;
- d) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- e) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- f) da eventuali entrate per servizi prestati;
- g) da compensi e/o gettoni di presenza reversibili in relazione alla nomina e/o partecipazione in Consigli di Amministrazione, Comitati di Gestione, Collegi dei Revisori, etc., presso Enti pubblici e privati in rappresentanza della FENEALUIL.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, sussiste l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro ente o associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti in caso di morte e non è rivalutabile.

In caso di fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche con scambio o offerta di modico valore o di servizio a coloro che le offrono, deve essere redatto, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 600/73, accompagnato da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e a quelle del decreto legislativo 4/12/97 n. 460, e successive modificazioni.

I beni mobili ed immobili che costituiscono complessivamente il patrimonio della Federazione devono essere, a seconda della loro natura, inventariati e alla loro gestione o alienazione sono legittimati solo gli organi elettivi della FENEALUIL.

Copia di tutti gli atti relativi all'acquisizione di patrimonio debbono essere depositati presso la Federazione Nazionale.

Dei beni di qualsiasi natura dislocati presso le Federazioni Territoriali o di Area metropolitana e Regionali della FENEALUIL sono responsabili i Segretari Generali Territoriali o di Area metropolitana ed i Segretari Generali Regionali pro-tempore, consegnatari dei beni medesimi. Eventuali trasformazioni / alienazioni dei beni immobili possono intervenire solo su delibera del rispettivo organo di voto e previa comunicazione alla Segreteria Nazionale.

La decadenza da incarichi di responsabilità, l'espulsione di singoli iscritti o gruppi, lo scioglimento dei Sindacati Territoriali o di Area metropolitana o Regionali, non danno alcun diritto a quote, né alla divisione del patrimonio che resta sempre esclusivamente della Federazione.



TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale della FENEALUIL salvo apposita delibera di rinvio adottata in sede Congressuale.

Le modifiche proposte dalla Segreteria Nazionale e dal Consiglio Nazionale dovranno essere preventivamente esaminate dalla Commissione Statuto appositamente istituita dal Consiglio Nazionale.

Art. 56 Validità dello Statuto

Il presente Statuto regola la vita associativa di tutte le strutture FENEALUIL a qualsiasi livello.

Art. 57 Inderogabilità delle norme

Tutte le norme del presente Statuto, e quelle contenute nel suo Regolamento di Attuazione, sono inderogabili salvo casi particolarmente eccezionali.

In tale caso è necessario che la deroga sia deliberata dal Consiglio Nazionale, previa motivazione esplicita e fissazione di un rigido termine temporale di operatività della deroga stessa, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 58 Regolamento di Attuazione

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto è parte integrante del medesimo.

Le modifiche allo stesso possono essere apportate dal Consiglio Nazionale con deliberazioni prese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 59 Abrogazione del precedente Statuto

Il presente Statuto approvato dal Congresso Nazionale tenutosi a Milano Marittima (RA) nei giorni 8-9-10 ottobre 2014, sostituisce quello approvato dal Consiglio Nazionale il 21 marzo 2013.

Art. 60 Norma transitoria

Qualora tra un Congresso e l'altro il Parlamento approvi leggi di attuazione degli artt. 39-40 e 46 della Costituzione e/o norme che modifichino l'assetto territoriale dello Stato, e/o norme o leggi, anche di livello regionale che influenzino l'assetto statutario della UIL, il Consiglio Nazionale può provvedere ad emanare norme di adeguamento aventi forza statutaria.



INDICE

Titolo I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Denominazione – Attività e ambito operativo della FeNEALUIL – Sede

Art. 2 Scopi e finalità

Art. 3 Adesione alla UIL

Art. 4 Sindacato unitario costruzioni

Art. 5 Adesione alla B.W.I. e alla F.E.T.B.B.

Art. 6 Iscrizione ed adesione alla FeNEALUIL

Art. 7 Diritti degli Iscritti;

Art. 8 Rapporto con la Federazione

Art. 9 Principi ispiratori – Divieto di correnti

Art. 10 Contribuzione e Tesseramento

Art. 11 Struttura associativa e Responsabilità;

Art. 12 Autonomia della Federazione Nazionale e di quelle locali – loro rapporti

Art. 13 Struttura organizzativa

Art. 14 Assemblea dei lavoratori

Titolo II: FEDERAZIONI TERRITORIALI O DI AREA METROPOLITANA

Art. 15 Organi della Federazione Territoriale o di area metropolitana

Art. 16 Congresso Territoriale

Art. 17 Assemblea Territoriale

Art. 18 Consiglio Territoriale o di area metropolitana

Art. 19 Segreteria Territoriale o di area metropolitana

Art. 20 Segretario Generale

Art. 21 Tesoriere

Art. 22 Collegio dei Revisori


Titolo III: FEDERAZIONI REGIONALI

Art. 23 Costituzione e finanziamento

Art. 24 Organi della Federazione Regionale

Art. 25 Assemblea Regionale

Art. 26 Congresso Regionale



Art. 27 Consiglio Regionale

Art. 28 Segreteria Regionale

Art. 29 Segretario Generale

Art. 30 Tesoriere

Art. 31 Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 32 Collegio dei Probiviri

Titolo IV: FEDERAZIONE NAZIONALE

Art. 33 Organi della Federazione Nazionale

Art. 34 Congresso Nazionale

Art. 35 Discussione congressuale

Art. 36 Assemblea Nazionale

Art. 37 Consiglio Nazionale

Art. 38 Segreteria Nazionale

Art. 39 Segretario Generale

Art. 39-bis Presidente

Art. 40 Tesoriere

Art. 41 Esecutivo Nazionale

Art. 42 Collegio dei Revisori

Art. 43 Collegio dei Probiviri

Titolo V: NORME GENERALI

Art. 44 Democrazia interna

Art. 45 Rispetto dello Statuto e del Regolamento di Attuazione

Art. 46 Provvedimenti disciplinari

Art. 47 Rapporti tra la FeNEALUIL e le sue Strutture

Art. 48 Incompatibilità interne


Art. 49 Incompatibilità esterne

Art. 50 Limite di mandato

Art. 51 Autonomia delle Strutture della FeNEALUIL

Art. 52 Esercizio finanziario – Rendiconto economico-finanziario – Stato patrimoniale

Art. 53 Patrimonio della Federazione



Titolo VI: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 54 Applicabilità dello Statuto Confederale

Art. 55 Modifiche statutarie

Art. 56 Validità dello Statuto

Art. 57 Inderogabilità delle norme

Art. 58 Regolamento di Attuazione

Art. 59 Abrogazione del precedente Statuto

Art. 60 Norma transitoria



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDI/CI/00

00015604 00004443 WDH9Y001
 00085116 02/03/2015 18:38:53
 4578-00088 FCS11FC08627E9LD
 IDENTIFICATIVO: D1131975724186

0 1 13 197572 418 6

[Handwritten signature]

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDI/CI/00

00015604 00004443 WDH9Y001
 00085116 02/03/2015 19:49:53
 4578-00088 A678RD2635F0FFER
 IDENTIFICATIVO: D1131975726555

0 1 13 197572 655 5

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDI/CI/00

00015604 00004443 WDH9Y001
 00085114 02/03/2015 16:38:33
 4578-00088 76481C0270276C
 IDENTIFICATIVO: D1131975774222

0 1 13 197572 422 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDI/CI/00

00015604 00004443 WDH9Y001
 00085115 02/03/2015 18:38:38
 4578-00088 AA4615874503129
 IDENTIFICATIVO: B1131975724211

0 1 13 197572 421 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDI/CI/00

00015604 00004443 WDH9Y001
 00085116 02/03/2015 18:38:43
 4578-00088 680485FE00E3191F
 IDENTIFICATIVO: D1131975724200

0 1 13 197572 420 0

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDI/CI/00

00015604 00004443 WDH9Y001
 00085117 02/03/2015 18:38:48
 4578-00088 408838D1A2A31358
 IDENTIFICATIVO: D1131975724198

0 1 13 197572 419 8